

Regolamento per la gestione dell'iter procedimentale sanzionatorio in materia igienico sanitaria

Allegato A

Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/1981, saranno valutate le seguenti condizioni:

- a) gravità della violazione;
- b) l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente e delle sue condizioni economiche.

La gravità della violazione è desunta dall'entità ed intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.

In merito alla valutazione **dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione**, si riporta orientamento conforme del Consiglio di Stato, Sentenza Sez.VI 21.12.2012 N.6638:

“L'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione non può configurarsi nella mera, sia pur fattiva, collaborazione procedimentale post factum del soggetto nei cui confronti si sia proceduto alla contestazione dell'illecito amministrativo.

Ai fini della diminuzione della sanzione in misura ridotta, i comportamenti rilevanti sono quelli che in concreto comportano una attenuazione delle conseguenze pregiudizievoli prodotte dall'illecito purché consapevolmente, spontaneamente e operativamente assunti dall'agente prima dell'apertura del procedimento sanzionatorio.

Nei confronti non si richiede, ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria in misura più ridotta, un atteggiamento necessariamente fattivo ma può essere valido anche la mera interruzione volontaria della condotta che attenui le conseguenze dell'illecito, pur restando maggiormente apprezzabile un atteggiamento assimilabile al recesso attivo, fino al “contrarius actus” inteso ad eliminare o ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta.

È comunque imprescindibile, in entrambi i casi, che tali condotte siano poste in essere consapevolmente in un momento antecedente l'avvio del procedimento sanzionatorio.

È perciò irrilevante, in funzione diminvente, l'atteggiamento successivo tenuto dall'agente, in quanto un'eventuale ed anormale persistenza dovrebbe condurre semmai a connotare in termini di particolare gravità la condotta da sanzionare).

La personalità del trasgressore è desunta dalla collaborazione e disponibilità prestata e manifestata al fine di risolvere l'illecito ed eventualmente anche dall'assenza a suo carico di precedenti infrazioni

amministrative attinenti la stessa materia (assenza di recidiva).

Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della secondo quanto risulta da specifica documentazione presentata ed eventualmente accertata d'ufficio.

Qualora il trasgressore sia una persona fisica ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche si tiene conto in via prioritaria ma non esclusiva dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'Istanza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si configura la situazione di disagio economico in caso di:

- a) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo all'anno precedente inferiore ad € 13.000,00;
- b) Situazioni familiari e personali di particolare gravità quali la presenza di familiari di 1° grado affetti da handicap o malattie gravi o invalidità (comprovati da idonea documentazione o da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica e riconosciuta dagli organi di competenza) Tali situazioni sono prese in considerazione indipendentemente dal reddito percepito nell'anno precedente;
- c) perdita del lavoro (indipendentemente dal reddito percepito nell'anno precedente);
- d) altre situazioni opportunamente documentate dal trasgressore e ritenute idonee a configurare la sussistenza di condizione economica disagiata;

Per il trasgressore e/o gli obbligati in solido che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda che dovranno essere dimostrate mediante dichiarazione auto-certificativa, adeguatamente documentata, nonché delle ripercussioni che l'applicazione della sanzione potrebbe determinare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'azienda.

Sulla base dei criteri sopra riportati e al sussistere delle circostanze appresso descritte verranno comminate le seguenti sanzioni:

1. Sanzione pari al minimo edittale:

Si applica **una sanzione pari al minimo edittale** o se questo non è espresso, **pari ad 1/5 della sanzione prevista** se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

1. 1:

- a) il trasgressore non ha commesso infrazioni della stessa indole nel corso dei precedenti cinque anni;
- b) ha commesso una violazione di lieve entità;
- c) ha dato prova di essersi adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito;
- d) ha assunto un atteggiamento collaborativo e disponibile al fine di risolvere l'illecito

1.2:

il trasgressore, in assenza di una violazione di grave entità e/o di recidiva, si trova in condizioni di disagio economico puntualmente documentato o auto-dichiarato e accertabile d'ufficio o emergano situazioni familiari e personali di particolare gravità quali la presenza nel proprio nucleo familiare o altri familiari di 1° grado, comprovate da idonea documentazione o da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica e riconosciuta dagli organi di competenza, perdita del lavoro, ecc., indipendenti dal reddito percepito nell'anno precedente;

1.3:

il trasgressore, in assenza di una violazione di grave entità e/o di recidiva ha commesso l'illecito con colpa lieve in condizione di errato convincimento della liceità del suo operato correlato ad una errata percezione del contesto in cui si è perpetrato l'illecito;

2.Sanzione pari al pagamento in misura ridotta nei casi in cui dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

2. Il trasgressore, in presenza di una violazione di grave entità e/o di recidiva, si trova in condizioni di disagio economico, puntualmente documentato o auto-dichiarato e accertabile d'ufficio, o emergano situazioni familiari e personali di particolare gravità quali la presenza nel proprio nucleo familiare o altri familiari di 1° grado, comprovate da idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica riconosciuta, ovvero perdita del lavoro indipendenti dal reddito percepito nell'anno precedente;

2.2: nel caso in cui non emergono attenuanti di cui ai punti precedenti ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento;

2.3.:

- a) il trasgressore non ha commesso infrazioni della stessa indole nel corso dei precedenti cinque anni;
- b) si è adoperato solo in parte al fine di attenuare le conseguenze pregiudizievoli della condotta;

3.Sanzione pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo (quello più favorevole al trasgressore) maggiorato del 25% (la maggiorazione sarà del 50% in caso di violazione grave) nei casi in cui dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il trasgressore non si è avvalso della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta e dalle memorie difensive/audizione personale non sono emerse circostanze attenuanti né problemi interpretativi e, le motivazioni proposte negli scritti difensivi sono del tutto infondate (fatto salvo i casi in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione di una sanzione maggiore: es. recidiva, violazione di grave entità, dolo ecc.);
- b) In assenza di memorie difensive/audizione personale e nel caso non vi siano ulteriori elementi per valutare circostanze attenuanti o aggravanti correlati all'infrazione commessa, in considerazione del fatto che il trasgressore non si è avvalso della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta.

4. Sanzione pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo (quello più favorevole al trasgressore) maggiorato del 50 / 100 % nei casi in cui dalla documentazione agli atti risulta che il trasgressore si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) In caso di reiterazione dell'illecito ovvero laddove il trasgressore, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, commette un'altra violazione della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni:

I. II. 5. nel caso di 1^a reiterazione = maggiorazione del 50 %

II. nel caso di 2^a reiterazione = maggiorazione del 100 %

5. Sanzione fino al massimo edittale

Si applica una sanzione fino al massimo edittale se dalla documentazione agli atti risulta anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) si è in presenza di recidiva nell'illecito ovvero il trasgressore ha già commesso due infrazioni della stessa indole nel corso dei precedenti cinque anni decorrenti dalla data della nuova contestazione dell'illecito. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

- b) si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo.

Criteria per l'applicazione dell'art. 8 c.1 L. 689/1981: "Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative"

"Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"

Nei casi in cui trova applicazione l'art. 8 c. 1 della L. 689/1981 si applicano i seguenti principi:

- 1) nel caso in cui vengano contestate n. 2 violazioni sia applicherà la sanzione più grave aumentata del 30%
- 2) nel caso in cui vengano contestate n. 3 violazioni sia applicherà la sanzione più grave aumentata del 50%
- 3) nel caso in cui vengano contestate n. 4 violazioni sia applicherà la sanzione più grave aumentata del 100%;
- 4) nel caso in cui vengano contestate più di 4 violazioni sia applicherà la sanzione più grave aumentata al triplo;

Qualora il trasgressore si trovi contestualmente in situazione di reiterazione dell'illecito (ovvero laddove il trasgressore, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo), commette un'altra violazione della stessa indole sarà disposto, per ciascuna delle

circostanze di cui ai punti 1 - 2 - 3, un ulteriore incremento della sanzione nella misura del 10%

8.Casi residuali: In tutte le circostanze non ricomprese nei precedenti punti ai fini della definizione della sanzione amministrativa dal minimo al massimo edittale si terrà conto dei "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" di cui all'art. 11 della Legge 689/1981 secondo quanto sopra riportato.

9.Disposizioni transitorie: Quanto su definito e disposto trova applicazione a partire dalla data di approvazione del presente regolamento anche in relazione a tutte le pratiche pendenti presso l'ufficio sanzioni in materia igienico sanitaria, per le quali risulti ancora aperta l'istruttoria.